

# PA PANEL framework agreement



The content of this document reflects only the authors' view and the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

NOEMIX has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No754145

## CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOEMIX

L'anno 2021, il giorno [●] del mese di [●]

### TRA

La **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, C.F. [●], con sede in [●], via [●], n. [●], rappresentata da [●], nato il [●], in qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in [●], (di seguito anche, la “**Regione FVG**”);

### E

[●], C.F. [●] con sede in [●] via [●], in persona del [●], in qualità di legale rappresentante, delegato alla firma giusta atto di delega del [●] prot. [●] e domiciliato per la carica in [●], (di seguito anche, l’“**Ente**”);

di seguito e la Regione FVG e [●] congiuntamente le “**Parti**”

### premesso che

1. Il Consiglio Europeo, con Decisione n. 743 del 3 dicembre 2013, ha avviato l’implementazione del “*Programma quadro per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020 (2014-2020)*”, ossia il principale programma dell’Unione Europea nell’ambito dei finanziamenti a favore della ricerca e dell’innovazione, con una dotazione di circa ottanta miliardi di Euro per il periodo di programmazione 2014-2020 (di seguito “**Horizon 2020**”).
2. Nell’ambito del programma Horizon 2020 in data 15 marzo 2016 è stato pubblicato il bando relativo al “*Work programme 2016-2017 – Secure clean and efficient energy challenge – Energy Efficiency*” denominato “*Call 5-Section 5: Innovative financing for energy efficiency investments – Project Development Assistance (PDA)*” avente la finalità di mobilitare investimenti nei settori dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile, fornendo assistenza finanziaria alle amministrazioni pubbliche coinvolte.
3. In tale contesto, è stato presentato da Area Science Park e approvato in data 3 maggio 2017 dalla Commissione Europea il progetto “*NeMo FVG – New Mobility in Friuli Venezia Giulia*” successivamente rinominato Noemix (di seguito il “**Progetto**” o “**Noemix**”), avente, come principale finalità, quella di ridurre l’inquinamento urbano causato da mezzi a motore. Con esso la Regione FVG si propone di divenire la prima Regione italiana attuatrice della transizione verso la mobilità elettrica delle flotte aziendali pubbliche, grazie allo sviluppo di un modello innovativo, standardizzato e facilmente replicabile che, attraverso l’aggregazione della domanda pubblica di autoveicoli a livello regionale, consentirà di sostituire con veicoli elettrici una quota consistente dei mezzi appartenenti alle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale.

4. A livello di risultati attesi, il Progetto mira a introdurre nel parco auto delle amministrazioni regionali una dotazione attualmente valutata in circa **574** auto elettriche e **212** infrastrutture di ricarica (tra colonnine e wallbox), la cui alimentazione, nel bilancio energetico globale di progetto, sarà coperta dalla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (tramite tecnologia fotovoltaica) che garantiranno il **100%** della fornitura di energia elettrica del fabbisogno previsto delle menzionate auto elettriche, per un risparmio stimato di circa **2,936GWh** circa di energia primaria e 1000t circa di CO<sub>2</sub> evitata.
5. A seguito dell'approvazione del Progetto da parte della Commissione Europea, la Regione FVG con D.G.R. n. 208/2017, ha autorizzato il Direttore del Servizio Energia della Direzione Ambiente ed Energia a sottoscrivere tutti gli atti necessari al fine di assicurare la corretta attuazione del Progetto, in qualità di *lead partner*.
6. Il Progetto approvato aveva una durata massima complessiva di 48 mesi, successivamente modificata ed estesa a [60] mesi complessivi con la firma della modifica al contratto di finanziamento in data 21/10/2020.
7. Il team del Progetto oltre alla Regione FVG, con il ruolo di *lead partner* comprende: Area Science Park (con ruolo di progettazione e coordinamento tecnico-scientifico), Università degli Studi di Trieste (con ruolo di analisi dei bisogni di mobilità delle PA), Bit s.p.a. (con ruolo di analisi degli aspetti tecnico-finanziari), Aniasa (esperto di mobilità e rappresentante degli operatori presenti nel mercato italiano) e Promoscience s.r.l. (per la cura della comunicazione) (di seguito il "**Team di Progetto**").
8. Con Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (la "**Legge di Stabilità 2020**") è stato disposto lo stanziamento delle risorse regionali necessarie a finanziare il Progetto, e stabilito che i rapporti tra Regione FVG e Enti aderenti al Progetto siano regolati con apposita convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale (art. 4 comma 45).
9. Oltre alla Regione FVG hanno manifestato il proprio interesse ad aderire al Progetto i seguenti enti (di seguito gli "**Enti**"):
  - Comune di Trieste
  - Comune di Gorizia
  - Comune di Udine
  - Comune di Pordenone
  - ARDISS - Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori
  - ARPA - Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia – Palmanova
  - Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
  - Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana.
  - Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito indicati:

- AS FO - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
  - ASU FC - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
  - ASU GI - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
  - Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS)
- AdSPMAO - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
  - Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
  - Università degli Studi di Trieste
  - Università degli Studi di Udine.
  - Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park
10. Nell'ambito del Progetto, la Regione FVG coordinerà le attività con gli Enti. Per la migliore riuscita del Progetto è, infatti, necessaria l'azione condivisa e sinergica della Regione FVG e degli Enti partecipanti all'iniziativa; la prima, in qualità di responsabile del Progetto, i secondi in qualità di beneficiari, unitamente alla stessa Regione FVG, del servizio di mobilità.
11. La realizzazione del Progetto prevede la fornitura agli enti partecipanti di un servizio mobilità (di seguito il "**Servizio di Mobilità**") che verrà affidato tramite una procedura di evidenza pubblica (la "**Gara per il Servizio di Mobilità**") avente ad oggetto:
- il servizio di messa a disposizione di veicoli elettrici (*Battery Electric Vehicles - BEV*) destinati al servizio di *car sharing* aziendale e relativo servizio di manutenzione, nonché di gestione ed ottimizzazione dell'utilizzo della flotta da realizzarsi mediante un sistema telematico integrato su piattaforma web;
  - la fornitura con posa in opera di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, comprensive di impianti di ricarica e relative infrastrutture.

In funzione della predisposizione della documentazione progettuale da porre a base della Gara per il Servizio di Mobilità, la Direzione Ambiente della Regione FVG, con Decreto a contrarre n. 1405 del 1 marzo 2021, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la progettazione esecutiva prodromica all'esecuzione dei menzionati lavori di posa in opera delle infrastrutture di ricarica (e relativi sottoservizi) ricomprese nel Servizio di Mobilità che è stata aggiudicata con decreto n. 2300/AMB del 22/04/2021 (la "**Gara per la Progettazione**" – di seguito, insieme alla Gara per il Servizio di Mobilità, le "**Gare**").

12. Gli Enti e la Regione FVG sono interessati a beneficiare del Servizio di Mobilità per contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, riducendo l'inquinamento urbano causato dai motori a combustione interna e pervenire ad una migliore efficienza e gestione delle flotte aziendali.
13. In particolare la quantificazione del fabbisogno complessivo del Servizio di Mobilità, da cui deriva il valore stimato che sarà posto a base gara, verrà determinata sulla base delle informazioni e delle indicazioni di fabbisogno espresse da ciascun Ente.

14. Anche al fine di cui alla precedente premessa 13, l'Ente ha provveduto a comunicare al Team di Progetto:
- l'attuale dotazione di mezzi e il numero di veicoli destinati alla rottamazione;
  - i dati di utilizzo e il costo storico per costi di carburante, spese di assicurazione, spese per bollo auto, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad un'annualità tra il 2017 e il 2019;
  - la tipologia di veicoli elettrici richiesti;
  - indicazioni sul posizionamento delle colonnine di ricarica e tracciato delle relative condutture.
15. All'esito delle verifiche, dei sopralluoghi e degli studi effettuati dal Team di Progetto, nonché dei numerosi incontri svolti tra gli Enti interessati, in vista dell'indizione della Gara per il Servizio di Mobilità di cui alla premessa 11, e in ossequio alle previsioni della Legge di Stabilità 2020 si è convenuto di sottoscrivere una convenzione quadro tra tutti gli Enti partecipanti e la Regione FVG al fine di stabilire le reciproche obbligazioni connesse alla realizzazione del Progetto, con delega alla Regione FVG di specifiche funzioni. La convenzione sarà sottoscritta nella medesima formulazione da parte di tutti gli Enti, ma conterrà un distinto *Addendum* per ciascun Ente recante, in particolare, i dati di cui alle premesse 13 e 14.
16. Con apposito atto (**Allegato A**) [ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000] [NOTA PER REGIONE FVG: DA INSERIRE SOLO PER ENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. N. 267/2000], [ ] l'Ente ha aderito al Progetto:
- (i) dichiarandolo di pubblico interesse;
  - (ii) impegnandosi a porre in essere le iniziative di propria competenza ed a mettere a disposizione della Regione FVG e il Team di Progetto le informazioni e la documentazione necessarie per l'attuazione del Progetto, autorizzando l'Ente medesimo alla stipula della presente Convenzione.
17. Con delibera di Giunta n. [ ] del [ ], la Regione FVG ha autorizzato la stipula della presente convenzione per lo svolgimento coordinato delle attività inerenti al Progetto come di seguito stabilito.
18. Alla luce di quanto premesso, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni, i servizi ed i compiti connessi all'attuazione del Progetto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 45 della Legge di Stabilità 2020, con la presente Convenzione le Parti intendono regolamentare i reciproci rapporti ed assumere i rispettivi impegni per la miglior riuscita del Progetto.

Ciò premesso,

**si conviene:**

## **1. ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

**1.1** Le premesse e gli Allegati, già sopra menzionati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Gli Allegati sono di seguito elencati:

- Allegato A: Delibera [ ] del [ ];

- Allegato B: *Addendum* su fabbisogno e dati di input (di seguito, anche “**Addendum**”)
- Allegato C: Scheda Infrastrutture di Ricarica
- Allegato D: Scheda di computo – Contributo e Costo Convenzionale dell’Energia Elettrica

**1.2** Compatibilmente con i limiti derivanti dall’espletamento delle Gare, gli Allegati B e D di cui sopra potranno essere aggiornati – ove strettamente necessario – durante l’attuazione del Progetto: la modifica, ove compatibile con le predette Gare, avverrà di concerto tra le Parti mediante la sottoscrizione di apposito allegato aggiuntivo a quelli di cui al comma precedente.

Le indicazioni riportate nell’Allegato C costituiscono informazioni preliminari e sono definite in sede di progettazione (ivi inclusa la Gara per la Progettazione). Eventuali modifiche e/o integrazioni definite in sede di progettazione non comportano pertanto la necessità di modifica dell’Allegato C.

## **2. ARTICOLO 2 – OGGETTO**

**2.1** La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti reciproci tra la Regione FVG e l’Ente e dei rispettivi impegni per l’attuazione del Progetto, nonché l’individuazione dei principi di massima che dovranno contraddistinguere l’azione e le scelte amministrative delle Parti e di tutti gli Enti aderenti al Progetto, in esecuzione degli indirizzi e dei fini espressi come nelle premesse sopra riportate che fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **3. ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI E OBBLIGO DI COOPERAZIONE**

**3.1** Per lo svolgimento coordinato ed efficiente delle rispettive funzioni, le Parti si impegnano alla massima collaborazione reciproca ed a porre in essere ogni atto, provvedimento ed iniziativa necessaria ed utile per assicurare la massima efficienza, economicità ed efficacia dei procedimenti e delle rispettive determinazioni, al fine di conseguire la realizzazione degli obiettivi del Progetto, nel rispetto delle tempistiche e degli obblighi imposti dal programma di finanziamento del Progetto e dalle istituzioni ed enti pubblici e/o privati coinvolti.

**3.2** A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, l’Ente si impegna a mettere a disposizione della Regione FVG, del Team di Progetto e/o dei loro consulenti, per le finalità del Progetto:

- le aree dove dovranno essere installate le infrastrutture di ricarica e i relativi sottoservizi e le ulteriori infrastrutture interessate indicate nell’**Allegato C**,

- ogni informazione e documentazione eventualmente richiesta, necessaria e/o opportuna ai fini dell’attuazione del Progetto.

**3.3** Con riferimento alle aree individuare nell’Allegato C, l’Ente dichiara e garantisce che si tratta di aree di sua proprietà o nella sua piena disponibilità, che metterà a disposizione gratuitamente per l’erogazione del Servizio di Mobilità, e che pertanto non vi sono elementi ostativi all’installazione

delle infrastrutture di ricarica, e che comunque la realizzazione dei relativi sottoservizi non comporterà le necessità di avviare procedure di esproprio.

- 3.4** La Regione FVG, per assicurare la più efficiente realizzazione del Progetto, procederà secondo procedure uniformi e standardizzate per tutti gli Enti, e a tal fine avrà facoltà di attuare procedure di standardizzazione dei dati di cui alla premessa 14. L'Ente si impegna a prestare l'assistenza, anche per mezzo dei propri tecnici, che si rendesse necessaria per la Regione FVG e/o per i soggetti dalla medesima incaricati nel predetto procedimento di standardizzazione.
- 3.5** Le Parti prendono atto che il Contratto per l'affidamento del Servizio di Mobilità deve essere stipulato entro il **31/05/2022**, in conformità a quanto previsto da Grant Agreement del Progetto NOEMIX.
- 3.6** L'Ente dichiara di essere edotto che le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione possono incidere sulla perdita dei finanziamenti concessi per il Progetto con conseguente assunzione di ogni qualsivoglia responsabilità amministrativa, finanziaria e contabile derivante dalla medesima violazione.

#### **4. ARTICOLO 4 – PROCEDURE DI GARA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

- 4.1** Al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenzialità, in ossequio ai principi e alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Regione FVG ha provveduto ad esperire la Gara per la Progettazione e provvederà all'esperimento della Gara per il Servizio di Mobilità nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.
- 4.2** Considerata la complessità ed innovatività del Progetto, nonché l'elevata componente tecnologica che lo connota:
- la Gara per la Progettazione è stata bandita dalla Direzione Ambiente della Regione FVG per conto degli Enti interessati, nelle more di definizione del presente accordo al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di realizzazione del Progetto. A tal fine l'Ente ha fornito alla Regione FVG le informazioni necessarie per l'espletamento della gara, e si impegna a recepirne gli esiti.
  - la Gara per il Servizio di Mobilità sarà bandita dalla Regione FVG per conto degli Enti interessati. Considerate le caratteristiche del Progetto (che ne richiedono una gestione unitaria e standardizzata, anche al fine di perseguire l'ottimizzazione dei risultati conseguibili e la tempestiva implementazione del medesimo), l'Ente a tal fine conferisce piena delega e ampio mandato delle relative funzioni alla Regione FVG e alla Centrale Unica di Committenza Regionale (la "CUC"), con il supporto del Team di Progetto e dei consulenti incaricati dalla Regione FVG, per l'affidamento del Servizio di Mobilità.
- 4.3** Il Servizio di Mobilità, come definito alla premessa 11, avrà una durata prevista di 60 mesi dalla consegna dei veicoli. A titolo esemplificativo si precisa che il Servizio di Mobilità includerà i seguenti

servizi:

- messa a disposizione di veicoli elettrici (Battery Electric Vehicles - BEV), inclusa la relativa copertura assicurativa ordinaria e versamento della tassa automobilistica (cd. *bollo auto*), destinati al servizio di *car sharing* aziendale;
- servizio di manutenzione dei menzionati veicoli;
- servizio di gestione ed ottimizzazione dell'utilizzo della flotta da realizzarsi mediante un sistema telematico integrato su piattaforma web;
- fornitura con posa in opera, gestione e manutenzione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

e non includerà i seguenti servizi:

- fornitura di energia elettrica;
- eventuale personalizzazione dei veicoli elettrici, mediante apposizione del logo dell'Ente.

## **5. ARTICOLO 5 – PRINCIPIO DI INVARIANZA E RIPARTIZIONE DEI COSTI**

**5.1** I costi relativi al Servizio di Mobilità saranno a carico del bilancio di ciascun Ente beneficiario del servizio stesso, per la parte di rispettiva competenza. Per l'effetto l'Ente si impegna (i) ad adempiere esattamente le obbligazioni di pagamento di propria competenza relative al Servizio di Mobilità nei confronti della Regione FVG e del fornitore del Servizio di Mobilità secondo le modalità che saranno stabilite in conformità al successivo Art. 5.2; (ii) a sottoscrivere ogni accordo necessario a regolare le predette modalità di pagamento; (iii) a sottoscrivere ogni atto necessario ivi incluso un accordo con il fornitore del Servizio di Mobilità che individui le reciproche obbligazioni volte ad assicurare l'efficiente gestione del Servizio stesso, in conformità a quanto previsto dal relativo schema di contratto e dalla documentazione posta a base della Gara per il Servizio di Mobilità; (iv) a garantire la fornitura di energia agli impianti di ricarica tramite il proprio fornitore e a sostenere i relativi costi nei confronti del proprio fornitore, fermo restando quanto di seguito precisato.

**5.2** Le Parti convengono che il Progetto è volto ad assicurare agli Enti l'invarianza dei costi operativi storici di riferimento, pertanto con riferimento alla dotazione di mezzi richiesta e indicata in Addendum e in condizioni di utilizzo analoghe, la spesa relativa al Servizio di Mobilità, incluse spese di assicurazione, spese per bollo auto e costi di manutenzione ordinaria (e straordinaria, per cause imputabili al gestore del Servizio di Mobilità), sommata alla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dall'Ente (il "**Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica**"), (di seguito, congiuntamente, il "**Costo Convenzionale Futuro**") non potrà essere superiore al costo attualmente sostenuto per costi di carburante, spese di assicurazione, spese per bollo auto, costi

di manutenzione ordinaria e straordinaria riportati in Addendum (di seguito "**Costo Storico**").

**5.3** A tal proposito, le Parti precisano che per Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica si intende la stima del costo che l'Ente sosterebbe per la ricarica dei veicoli inclusi nel Servizio Mobilità, assumendo un coefficiente di consumo parametrato alla tipologia di veicolo utilizzato e in condizioni normali di utilizzo (analoghe rispetto a quelle indicate ai fini del Costo Storico), individuata secondo le modalità indicate in allegato (Allegato D).

**5.4** L'Ente si impegna a sostenere i costi per il consumo di energia elettrica in conformità a quanto indicato al precedente paragrafo 5.1, nonché a corrispondere alla Regione FVG, un contributo per la fornitura del Servizio di Mobilità (il "**Contributo**"). Tale Contributo, come meglio indicato in Allegato D, sarà quindi pari alla differenza tra il Costo Storico e il Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica (quest'ultimo, come anticipato, sostenuto direttamente dall'Ente). Il Contributo dovrà essere versato dall'Ente in due rate annuali, da corrispondere entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno per la prima rata, ed entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno per la seconda rata. In caso di ritardata corresponsione saranno dovuti gli interessi legali di mora dalla scadenza del predetto termine.

**5.5** Con riferimento alla Gara per il Servizio di Mobilità, in conformità all'art. 4, comma 44 della Legge di Stabilità 2020, la Regione FVG si impegna a sostenere i costi relativi al Servizio di Mobilità versando il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario del Servizio, facendosi carico di eventuali eccedenze ove il Costo Effettivo sia superiore al Costo Storico.

Resta inteso che non potranno essere posti a carico della Regione FVG e rimarranno a carico dell'Ente (i) i costi determinati da condotta dell'Ente non conforme alle previsioni contrattuali che disciplineranno il Servizio di Mobilità (ii) i costi connessi all'utilizzo dei veicoli secondo criteri quantitativi differenti rispetto a quanto previsto nell'Addendum (iii) i costi per prestazioni e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nel Servizio di Mobilità ed attivabili su istanza degli utenti interessati (iv) qualunque ulteriore spesa dovesse rendersi necessaria in virtù dell'inadempimento da parte dell'Ente alle obbligazioni assunte nei confronti del fornitore del Servizio di Mobilità;

**5.6** Fermo restando il principio di invarianza della spesa storica, al termine del contratto di noleggio, l'Ente si impegna a riconoscere a Regione FVG un conguaglio per le eventuali percorrenze chilometriche in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali, sulla base di quanto previsto nell'Allegato D.

**5.7** L'Ente provvederà alla rottamazione dei veicoli facenti parte della flotta da dismettere indicati nell'Addendum, facendosi carico dei relativi oneri ed adempimenti ivi compreso il conseguimento del certificato di rottamazione, entro e non oltre 90 giorni dalla consegna dei veicoli elettrici. Al fine di agevolare il tempestivo compimento dell'attività di rottamazione prevista dal Progetto, la Regione FVG sta valutando la possibilità di concludere un accordo con un'associazione di rottamatori a

beneficio degli Enti.

## **6. ARTICOLO 6 – GESTIONE DELLE GARE**

- 6.1** Stante l'innovatività e complessità del Progetto, nonché le ulteriori caratteristiche del medesimo indicate ai precedenti Artt. 4 e 5, compete alla Regione FVG stabilire modalità, schemi contrattuali e tempistiche relative alle Gare sulla base di valutazioni effettuate con il supporto del Team di Progetto, alla luce degli studi ed approfondimenti svolti.
- 6.2** Le attività di gestione delle Gare (determinazione dei requisiti di partecipazione, definizione di eventuali lotti funzionali, pubblicazione del bando, nomina della commissione, valutazione delle offerte, provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione), competono pertanto alla Regione FVG (per il tramite della CUC e/o della Direzione Ambiente) alle quali, con la presente Convenzione, l'Ente delega l'esercizio delle relative funzioni e di ogni altra attività presupposta, conseguente e/o comunque connessa e necessaria ai fini dell'attuazione della delega conferita, dando fin da ora per approvato ogni atto e/o documento predisposto dalla Regione FVG.
- 6.3** Resta inteso che tutti gli oneri economici connessi all'esperimento e alle predette attività di gestione delle Gare espletate dalla CUC e/o dalla Direzione Ambiente, ivi inclusi quelli relativi ai consulenti del Team di Progetto, sono a carico della Regione FVG.
- 6.4** L'Ente si impegna fin da ora a mettere a disposizione – su semplice richiesta della Regione FVG – il proprio personale amministrativo e/o tecnico per il compimento degli adempimenti di qualunque natura, necessari e/o opportuni ai fini dell'attuazione del Progetto.
- 6.5** L'Ente si impegna fin da ora:
- a compiere gli adempimenti di cui al comma 6.4 entro le tempistiche stabilite dalla Regione FVG;
  - a collaborare con gli altri Enti e *partners* pubblici coinvolti nel Progetto;
  - a non porre in essere attività e/o a non affidare servizi in contrasto o incompatibili con il perseguimento degli obiettivi del Progetto.
- 6.6** L'Ente, anche alla luce delle attività e degli impegni della Regione FVG di cui ai punti che precedono e al precedente Art. 5, si impegna quindi sin d'ora a collaborare alle attività istruttorie, di preparazione, esecuzione e attuazione delle Gare, e per lo svolgimento dei sopralluoghi, e a sottoscrivere tempestivamente i relativi contratti e ad adempiere esattamente le obbligazioni da essi derivanti, incluso il compimento delle attività amministrative di sua competenza necessarie alla realizzazione delle opere e all'erogazione dei servizi concordati (es. Direzione Lavori), l'elaborazione del DUVRI e degli altri documenti eventualmente richiesti dal D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., ove necessari, nonché la nomina del collaudatore ed il pagamento del relativo compenso,

ove necessario.

- 6.7** La Gara per il Servizio di Mobilità sarà bandita per conto degli Enti, dalla CUC, che opererà come centrale di committenza e, dunque, come stazione appaltante per conto degli Enti coinvolti nel Progetto.

## **7. ARTICOLO 7 – DURATA**

- 7.1** La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino alla ultimazione dell'erogazione del Servizio di Mobilità, salve eventuali proroghe necessarie per il completamento del Progetto che dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

- 7.2** La presente Convenzione risulta impegnativa per entrambe le Parti dal momento della sottoscrizione.

## **8. ARTICOLO 8 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE CONVENZIONE**

- 8.1** Ogni modifica e/o integrazione alla presente Convenzione richiederà il consenso scritto delle Parti, a pena di nullità.

- 8.2** Le Parti si impegnano secondo buona fede ad apportare alla presente Convenzione ogni modifica o integrazione necessaria o comunque opportuna per la migliore attuazione degli obiettivi connessi al Progetto, e, dunque, agli interessi pubblici connessi con l'oggetto della presente Convenzione. L'aggiornamento degli Allegati B e D, nel rispetto delle formalità di cui al precedente Art. 1.2, non costituisce modifica/integrazione alla presente Convenzione.

## **9. ARTICOLO 9 – FORMALITA', SPESE E ONERI**

- 9.1** Ogni comunicazione e notifica relativa alla presente Convenzione ed alla sua attuazione, o comunque inerente al Progetto, potrà essere utilmente eseguita in via elettronica alle Parti ai seguenti indirizzi:

- per la Regione FVG: 

- per l'Ente: 

- 9.2** La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata e sottoscritta con firma digitale, viene depositata negli archivi delle Parti firmatarie per la conservazione da parte di ciascuno.

- 9.3** La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.131/1986, a cura e spese del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.



**Allegati, N. 4:**

- Allegato A – [•];
- Allegato B – *Addendum* fabbisogno e dati di input;
- Allegato C – Scheda Infrastrutture di Ricarica;
- Allegato D – Scheda di computo – Contributo e Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica.

## ADDENDUM

### ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOEMIX

#### 1. OGGETTO

Il presente Addendum, denominato Allegato B, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione Quadro per la realizzazione del Progetto Noemix, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti reciproci tra la Regione FVG e L'Ente e dei rispettivi impegni per l'attuazione del Progetto, nonché l'individuazione dei principi di massima che dovranno contraddistinguere l'azione e le scelte amministrative delle Parti e di tutti gli Enti aderenti (di seguito la "**Convenzione**").

Per quanto non espressamente previsto dal presente Addendum, rimangono ferme ed invariate tutte le pattuizioni contenute nella Convenzione.

#### 2. FINALITÀ

Scopo del presente Addendum è integrare il contenuto della Convenzione per la realizzazione del Progetto Noemix, in linea con quanto stabilito alle Premesse 13 e 14 della Convenzione, con riferimento ai dati di costo storico e fabbisogno dell'ente sottoscrittore, con particolare riferimento a:

- i. l'indicazione dell'attuale dotazione di mezzi e il numero di veicoli destinati alla rottamazione;
- ii. l'individuazione del fabbisogno di mobilità della flotta veicolare richiesta dall'Ente;
- iii. i dati di utilizzo e la quantificazione del costo storico attualmente sostenuto per la gestione dei mezzi oggetto di sostituzione;
- iv. la quantità e l'ubicazione delle colonnine di ricarica da installare;
- v. la mappatura delle aree ove saranno realizzati i sottoservizi relativi alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Tali dati sono necessari, così come espressamente previsto nella Convenzione, sia per una corretta strutturazione delle Gare, sia per garantire la corretta copertura di eventuali eccedenze di costo da parte della Regione FVG (nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 5 della Convenzione). Di conseguenza, l'Ente, compresa l'importanza dei dati in esame la cui affidabilità incide sul Servizio di Mobilità, sulla progettazione definitiva ed esecutiva e sull'affidamento dei medesimi, si assume le responsabilità relative all'attendibilità e alla correttezza dei medesimi, garantendo l'affidabilità dei dati di cui al presente Addendum.

#### 3. ATTUALE DOTAZIONE PARCO AUTO DA SOSTITUIRE



#### 4. NUMERO E TIPOLOGIA VEICOLI ELETTRICI RICHIESTI



## 5. DATI DI UTILIZZO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO STORICO

[•] [INDICARE DATO COMPLESSIVO SE DIFFERENTE DA QUANTO SPECIFICATO DI SEGUITO]

Con specifico riferimento a quanto previsto all'art. 5.2 della Convenzione, con riferimento ai costi di carburante, spese di assicurazione, costi per bollo auto, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria si precisa che l'ammontare è stato calcolato sulla base dei costi reali relativi ad un'annualità tra il 2017 e il 2019 ed è pari a:

[•] per [•]

[•] per [•]

[•] per [•]

[•] per [•]

Per un totale di [•]

[INDICARE ADDENDI E TOTALE]

## 6. COLONNINE DI RICARICA DA INSTALLARE

n. [•] colonnine/wallbox della potenza massima di 22 kW

Punti di Ricarica [•]. [INDICARE NUMERO E COLLOCAZIONE]

La mappatura delle aree ove saranno realizzati i sottoservizi relativi alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono riportate in Allegato con relativa identificazione catastale e visura ipocatastale.

Il tracciato dei sottoservizi relativi alle infrastrutture di ricarica, identificato tramite la relativa mappatura catastale, è riportato in **Allegato C** alla Convenzione e si estende in un'area di cui l'Ente ha piena disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

[•]

Regione Friuli Venezia Giulia

---



---

## SCHEDA DI COMPUTO – CONTRIBUTO E COSTO CONVENZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA

### 1. OGGETTO

Il presente Allegato D, denominato *Scheda di computo – Contributo e Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica*, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione Quadro per la realizzazione del Progetto Noemix, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti reciproci tra la Regione FVG e l'Ente e dei rispettivi impegni per l'attuazione del Progetto, nonché l'individuazione dei principi di massima che dovranno contraddistinguere l'azione e le scelte amministrative delle Parti e di tutti gli Enti aderenti (di seguito la "Convenzione").

Per quanto non espressamente previsto dal presente Allegato, rimangono ferme ed invariate tutte le pattuizioni contenute nella Convenzione.

### 2. FINALITÀ

Scopo del presente Allegato è integrare il contenuto della Convenzione per la realizzazione del Progetto Noemix, in linea con quanto stabilito alla Premessa 14 della Convenzione, con riferimento al calcolo di:

- i. Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica;
- ii. Contributo dell'Ente alla Regione FVG per la fornitura del Servizio Mobilità.

Come espressamente previsto nella Convenzione, suddetti valori sono inoltre funzionali per la corretta allocazione di eventuali eccedenze di costo tra Enti e Regione FVG, che saranno imputati secondo le modalità illustrate nei successivi paragrafi.

### 3. MODALITÀ DI CALCOLO

Il Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica viene calcolato sulla base del costo stimato, ad oggi, dell'energia elettrica necessaria ad alimentare i nuovi veicoli elettrici assumendo:

- una percorrenza chilometrica pari a quella storica;
- un consumo medio dei nuovi veicoli elettrici (in kwh/km) pari a quello dichiarato dalla casa costruttrice, aumentato del 10%;
- un prezzo dell'energia elettrica fisso e determinato sulla base dei prezzi attuali.

Con riferimento alla percorrenza chilometrica, si assume che sia pari a quanto dichiarato dall'Ente rispetto alle percorrenze reali dell'anno 2019, come dichiarato nell'Allegato B – *Addendum* e di seguito riportato:

Targa	Modello	Percorrenza chilometrica storica [km]
□	□	□

Con riferimento al consumo medio dei nuovi veicoli elettrici, si assume quanto segue:

Modello	Consumo dichiarato [Kwh/km]	Consumo convenzionale [Kwh/km]
[.]	[.]	[.]

Con riferimento al prezzo dell'energia elettrica, questi si assume pari a € 0,16 (IVA esclusa).

Il Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica di cui alla presente Convenzione risulta così definito:

$$CEE = km * c * PE$$

dove:

*CEE* = Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica imputabile all'Ente, calcolato in Euro

*Km* = Percorrenza chilometrica storica dichiarata dall'Ente, in chilometri

*c* = Consumo Convenzionale del nuovo veicolo elettrico utilizzato dall'Ente, calcolato in kwh/km

*PE* = Prezzo dell'energia elettrica, in Euro

Il Contributo per la fornitura del Servizio Mobilità è determinato dalla differenza tra la spesa storica dell'Ente e il Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica:

$$CM = CS - CEE$$

dove:

*CM* = Contributo per la fornitura del Servizio Mobilità riconosciuto dall'Ente a Regione FVG, calcolato in Euro

*CS* = Costo Storico dell'Ente così come dichiarato nell'Allegato B - *Addendum*, calcolato in Euro

*CEE* = Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica dell'Ente, calcolato secondo le modalità illustrate in precedenza, in Euro

Ne consegue che il *CEE* e il *CM* per ciascun Ente aderente siano forfettizzati per tutta la durata della Convenzione, assicurando agli Enti l'invarianza dei costi operativi storici di riferimento, in condizioni di utilizzo analoghe ovvero a fronte di percorrenze chilometriche pari allo storico.

Rimane inteso che eventuali variazioni del prezzo dell'energia elettrica rispetto a quello preso a riferimento per il calcolo del costo del Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica rimangono in capo all'Ente nell'ambito dei suoi contratti di fornitura.

#### 4. CONGUAGLI CHILOMETRICI

Le percorrenze chilometriche storiche dichiarate da ciascun Ente e riportate all'articolo precedente costituiscono il valore di riferimento per il calcolo del Costo Convenzionale dell'Energia Elettrica e di conseguenza del Contributo. Gli oneri derivanti da eventuali variazioni nell'utilizzo dei veicoli da parte dell'Ente saranno a carico di quest'ultimo e riconosciuti a Regione FVG tramite il pagamento di un extra Contributo.

L'extra Contributo sarà calcolato sulla base del prezzo unitario, così come riportato nel Contratto di noleggio, di ogni chilometro percorso in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali.

Ne consegue che l'extra Contributo in capo all'Ente sia definito come:

$$CM_+ = P_{km} * km_+$$

dove:

$CM_+$  = extra Contributo pagato dall'Ente a Regione FVG a fronte di un aumento delle percorrenze chilometriche rispetto alle previsioni contrattuali

$P_{km}$  = prezzo unitario, come definito da Contratto di noleggio, di ogni chilometro percorso in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali

$km_+$  = percorrenze chilometriche in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali, come rilevate da Sistema di gestione ed ottimizzazione dell'utilizzo della flotta

Alla scadenza del contratto di noleggio, ciascun Ente riconoscerà a Regione FVG un extra Contributo a fronte delle maggiori percorrenze chilometriche, in eccesso rispetto ai vincoli contrattuali, oltre al Contributo di cui all'Art.3.

Rimane inteso che all'Ente spetta il pagamento del maggior costo di energia elettrica connesso ad un maggiore utilizzo dei veicoli oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.



---

Regione Friuli Venezia Giulia

---